

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 422/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). Le stesse entreranno in vigore dal 1° luglio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32

Procura Federale

1. La Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di uno o più Procuratori Aggiunti, di cui uno, quale Procuratore Federale Interregionale, con funzioni di direzione e coordinamento delle Sezioni Interregionali previste dal successivo art. 32 bis, nonché di Sostituti Procuratori, eventualmente anche assegnati alle predette Sezioni Interregionali. La Procura Federale si avvale di Collaboratori, i quali, su delega, svolgono esclusivamente attività inquirente.
3. Il numero dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto Federale.
4. I Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale, mentre i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori assegnati alle Sezioni Interregionali coadiuvano il Procuratore Federale Interregionale. I Procuratori Aggiunti ed i Procuratori Aggiunti alle Sezioni Interregionali, inoltre, sostituiscono rispettivamente il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Interregionale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dalla Federazione.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32 bis

Articolazioni territoriali della Procura Federale

1. La Procura Federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'area Sud. Le Sezioni Interregionali sono dirette e coordinate dal Procuratore Federale Interregionale, il quale si avvale del Procuratore Aggiunto, dei Sostituti e dei Collaboratori assegnati alla singola sezione dal Consiglio Federale.
 2. Le Sezioni Interregionali della Procura Federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali Territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni riguardanti i controlli delle gare e la prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente al Procuratore Federale, ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori ed ai Collaboratori a ciò delegati.
 3. La Sezione Interregionale dell'area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
 4. La Sezione Interregionale dell'area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
 5. La Sezione Interregionale dell'area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
 6. Nelle materie di competenza, il Procuratore Federale Interregionale esercita le funzioni direttamente o a seguito di trasmissione del fascicolo da parte del Procuratore Federale.
 7. Il Procuratore Federale Interregionale è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti di sua competenza individuati a norma del comma 2. Il Procuratore Federale decide eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può stabilire, anche in deroga al disposto del precedente comma 2, per ragioni organizzative o funzionali, di svolgere direttamente, o per il tramite di Procuratori Federali Aggiunti, Sostituti Procuratori e Collaboratori a ciò delegati, le funzioni di loro competenza relative ad ogni procedimento.
- I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura Federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza al Procuratore Federale.